

REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI RETRIBUITI AI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO

Art. 1 CATEGORIE DESTINATARIE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ricercatori a tempo pieno ed ai ricercatori non confermati di questa Università di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti presso soggetti pubblici o privati, in attuazione delle norme di cui all'art. 53, comma 7, del D.L.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività libero professionali consentite da disposizioni speciali a docenti a tempo pieno.

Art. 2 DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI

1. Per incarichi retribuiti di cui ai commi seguenti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. A tal fine per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, si intendono quelli dal cui svolgimento il docente non possa esimersi, in quanto rientranti nei suoi doveri, e quelli attribuitigli sulla base di particolari responsabilità ricoperte all'interno dell'Ateneo. In particolare:
 - a) affidamenti e supplenze nei Corsi di Laurea e di Diploma in sede;
 - b) docente nei corsi post-lauream e nei corsi di perfezionamento di questa Università;
 - c) partecipazione ad organi collegiali e attività connesse a deleghe di organi monocratici;
 - d) attività derivanti da convenzioni stipulate da terzi con l'Università e dalla partecipazione a progetti nazionali di ricerca promossi dal M.U.R. o dall'UE e da Enti Pubblici di Ricerca;
 - e) incarichi di revisori in progetti PRIN e CIVR.
3. Sono, inoltre, sottratti alla procedura di autorizzazione, in quanto obbligatori per legge, i seguenti incarichi:
 - a) le perizie affidate dall'autorità giudiziaria agli iscritti all'apposito albo, l'iscrizione al quale è, peraltro, sottoposto all'autorizzazione di cui al presente regolamento.
 - b) la partecipazione a commissioni di concorsi o di esami non universitari, per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali.
Di queste ultime attività dovute, peraltro, gli incaricati sono tenuti a dare comunicazione al Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento di rispettiva afferenza.
4. Sono inoltre esclusi dalle procedure di autorizzazione, a norma dell'art. 53, comma 6, del D. L.vo 30.3.2001, n. 165 sopracitato, lo svolgimento delle seguenti attività ed i compensi derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita.
- g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (art 7-novies, L. 31 marzo 2005, n. 43).
5. Il Senato accademico identifica annualmente un elenco di tipologie di incarichi per i quali non è richiesta l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo per l'interessato di comunicare l'incarico al Rettore e al Preside, ai fini di quanto disposto dall'art. 4 comma 13 del presente Regolamento.
- 5 bis.** Gli incarichi conferiti al personale dell'Ateneo dal Ministero delle Attività Produttive, per le valutazioni ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica non sono soggetti alle procedure di autorizzazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'incarico, da parte degli interessati, al Preside della Facoltà di appartenenza e al Rettore.
6. Non possono considerarsi esterni gli incarichi relativi a qualsiasi tipo di attività didattica da svolgere in altra facoltà, all'interno dell'Ateneo. Tali ultimi incarichi, quindi, non rientrano nell'oggetto delle procedure di autorizzazione del presente regolamento, pur rimanendo subordinati al nulla osta della Facoltà di appartenenza del Docente incaricato.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'autorizzazione ad esercitare incarico esterno deve essere richiesta dal personale interessato; può altresì essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.
2. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati i seguenti elementi:
 - a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita iva/codice fiscale);
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
 - d) il carattere occasionale o meno dell'incarico nell'anno accademico in corso al momento della richiesta;
 - e) il compenso lordo previsto o presunto.
3. L'interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre dichiarazione in ordine all'affidamento di eventuali altri incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, da parte dell'Amministrazione di appartenenza e/o da esterni nell'anno di riferimento ed evidenzierà l'eventuale contemporaneo svolgimento.
4. L'interessato dovrà, altresì, produrre dichiarazione di impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti da questa Amministrazione.
5. La richiesta di autorizzazione va prodotta anche nel caso in cui un professore sia transitato dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno per il completamento di incarichi già affidati precedentemente nel periodo di servizio a tempo definito.

Art. 4 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La richiesta, corredata delle dichiarazioni e da eventuale documentazione di cui al precedente articolo, deve essere prodotta al Preside della Facoltà di appartenenza del personale interessato.

2. Il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, nella prima adunanza utile, invia al Rettore il parere formulato in ordine all'autorizzazione.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere della Facoltà, il Rettore emana il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta, su conforme parere del Senato Accademico e provvede a rilasciare l'autorizzazione che avrà decorrenza dalla data di ricevimento della relativa istanza acquisita al protocollo.
4. Per il personale che presta temporaneamente servizio presso altre Amministrazioni pubbliche, l'autorizzazione è, altresì, subordinata all'intesa con detta Amministrazione, che dovrà pronunciarsi entro 10 giorni dalla richiesta di intesa stessa da parte di questa Università.
5. In tale ipotesi il Rettore emana il provvedimento entro 30 giorni dal parere dell'Amministrazione nella quale l'interessato presta temporaneamente servizio.
6. Il decorso dei termini per provvedere, ha valore di autorizzazione se la richiesta inerisce ad incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, e di diniego negli altri casi.
7. I soggetti competenti al rilascio della autorizzazione valuteranno, caso per caso:
 - a) se l'attività, per intensità, continuità e sistematicità richieste, nonché per essere direttamente ed adeguatamente lucrativa, configuri un cumulo di impieghi;
 - b) se trattasi di carica gestionale in società avente fini di lucro;
 - c) se l'attività, eventualmente espletata in contemporanea ad altra attività extraistituzionale, già conferita o autorizzata da questa Amministrazione, per intensità dell'impegno e durata del cumulo possa pregiudicare l'adempimento dei doveri di ufficio;
 - d) se, per il tipo di attività svolta dal soggetto conferente in relazione ai compiti cui questa Università è preposta, sia ipotizzabile un conflitto di interessi;
 - e) se, per la natura dell'attività richiesta in relazione a quella svolta nell'ambito universitario dall'interessato, sia ipotizzabile conflitto di interessi;
 - f) se l'attività per natura, modalità di svolgimento ed impegno richiesto sia compatibile con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con quelli extraistituzionali eventualmente già affidati;
 - g) la natura dell'ente o soggetto committente.
8. Non potrà concedersi autorizzazione allorquando:
 - a) l'attività da affidarsi configuri cumulo di impieghi;
 - b) trattasi di carica gestionale in una società con fini di lucro, ad esclusione delle casse rurali e artigiane;
 - c) l'espletamento dell'incarico integri conflitto di interesse oggettivo o soggettivo;
 - d) non risulta garantito l'assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli extraistituzionali già affidati.
9. Nell'ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla contestualità dell'espletamento di incarichi, l'interessato può rinunciare all'incarico precedente, sollevando, comunque, l'Università da responsabilità derivanti dal recesso.
10. In ogni caso, non potranno essere concesse autorizzazioni a svolgere incarichi che eccedono il limite massimo complessivo di due mesi, o, comunque, di 40 giorni lavorativi nel corso dell'anno accademico di riferimento;
11. L'autorizzazione va comunque concessa quando trattasi di:
 - a) perizia giudiziaria;
 - b) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato e degli enti pubblici.
12. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore, decide il Senato Accademico dopo aver acquisito il parere della Facoltà di appartenenza del Rettore.

13. Il Rettore trasmette ogni anno al Senato Accademico una relazione contenente l'elenco delle richieste di autorizzazioni avanzate, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.

Art. 5 **DISCIPLINA**

1. I docenti non possono svolgere incarichi retribuiti per i quali non sia stata richiesta autorizzazione in data precedente alla decorrenza iniziale degli stessi.
2. Nel caso di docenti che svolgano incarichi diversamente da come richiesti, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, sul bilancio dell'Università. In tale ipotesi si provvederà a notificare l'infrazione ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche alla Guardia di Finanza, per le finalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165.

Art. 6 **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. I docenti che stiano svolgendo incarichi conferiti precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, e che non abbiano già informato l'Amministrazione, sono tenuti a darne comunicazione al Rettore entro trenta giorni.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 58 del D.L.vo 3.2.1993, n. 29, così come modificato ed integrato dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa in materia.